

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

KIDS' DREAM

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata *Kids' Dream* (di seguito, "K'D" o l'"associazione") con sede in San Sebastiano da Po, Via Case Birolo 4; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia di associazioni. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sussistendo i requisiti di legge, K'D utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è indipendente, aconfessionale e apartitica. Svolge attività di solidarietà sociale attraverso le prestazioni personali dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3

Durata dell'associazione

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta, osservando le modalità del presente Statuto.

Titolo II – Finalità dell'Associazione

Art. 4

Scopi dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante interventi nel campo della beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'istruzione e dell'assistenza socio-sanitaria a beneficio di soggetti minori svantaggiati (minori abbandonati, orfani o minori in situazioni di disadattamento) sia in Italia e che nei Paesi in via di sviluppo.

L'associazione persegue con metodo di continuità obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli e svantaggiate in età infantile.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle qui di seguito indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

- elaborare e attuare interventi di solidarietà rivolti all'assistenza socio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo - attraverso programmi di cooperazione e sviluppo - con il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni (anche tramite l'invio di volontari) in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti beneficiari di cui sopra;

- svolgere attività di assistenza all'infanzia in condizioni svantaggiate e di promozione all'istruzione, anche ma non solo attraverso lo strumento della cd. "adozione a distanza", attuando programmi di cooperazione;
- progettare, finanziare e realizzare strutture di accoglienza o di prima necessità ad utilizzo di minori in condizioni svantaggiate, in paesi in via di sviluppo;

nonché ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

Si stabilisce il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Art. 5

Strumenti dell'associazione

K'D utilizza in Italia ed all'estero tutti gli strumenti che si rendano necessari o che siano opportuni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4:

- collaborare con istituti scolastici italiani o internazionali al fine di promuovere le proprie attività e incentivare la collaborazione;
- concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente

raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro (, in Italia o all'estero) che operano prevalentemente nei settori della beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'istruzione e dell'assistenza socio-sanitaria per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

- collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali governative e non, enti, associazioni, istituzioni o quanti altri perseguano gli stessi fini di K'D, per il perseguimento in comune delle finalità di K'D come previste nel presente Statuto;
- costituire sezioni territoriali, allocare risorse presso queste ultime e perseguire e sviluppare per il tramite di queste le finalità statutarie di K'D;
- organizzare e gestire corsi di formazione, convegni e seminari di formazione ed educazione;
- fare tutto quanto altro lecito per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Titolo III – I soci

Art. 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è

tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione in qualità di socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Ogni socio maggiorenne può essere eletto alle cariche associative ed ha il diritto di voto nell'assemblea, segnatamente, per eleggere gli organi dell'associazione, approvare e modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed eventuali regolamenti, approvare i bilanci ed i rendiconti. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.

La qualità di socio non è trasmissibile a terzi per atto fra vivi o per causa di morte.

Ciascun socio ha facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di K'D. Il recesso ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare in corso, purché sia comunicata almeno due mesi prima di tale scadenza. Altrimenti ha efficacia decorrente dallo scadere dell'anno solare successivo, in relazione al quale il socio recedente è tenuto a versare la relativa quota associativa.

Il socio è tenuto a versare la quota associativa annuale minima entro il 31 dicembre di ciascun anno, compreso l'anno in cui ha aderito all'associazione.

Al mancato versamento entro il suddetto termine seguirà un invito formale a regolarizzare il pagamento della quota associativa entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento dell'invito. Il socio in mora con il

pagamento della quota associativa non può esercitare il diritto di voto in assemblea. Il mancato adempimento all'invito a versare la quota associativa annuale nel termine ivi espressamente indicato comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.

L'esercizio della facoltà di recesso od il provvedimento di esclusione non fanno sorgere alcun diritto a ripetere quanto versato a titolo di quota associativa, né fanno sorgere alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 8

Sanzioni disciplinari

Il socio deve tenere un comportamento consono alle finalità di K'D. Al socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità di K'D, che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome e all'immagine di K'D, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

- b. sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- c. esclusione dall'associazione, deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza, ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione;
- d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e. per morte.

Titolo IV – Gli organi dell'associazione

Art. 10

Indicazione degli Organi

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti, laddove richiesto dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e

nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Capo I – L'assemblea

Art. 11

Partecipazione all'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. In detta sede vengono determinati tutti gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di partecipare all'assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.

Art. 12

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

L'assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun socio nonché

per affissione nella Sede Sociale. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dovrà altresì essere convocata se ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può tenersi in Italia od all'estero. L'assemblea può altresì tenersi a mezzo videoconferenza o mediante consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 13

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Chi presiede l'assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale di assemblea. I verbali dell'assemblea devono essere conservati in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta di chi presiede l'assemblea e del Segretario di turno.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita se, in prima convocazione, è presente almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per la partecipazione all'assemblea è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Art. 14

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 15

Funzioni

L'assemblea ordinaria

- ratifica i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo;
- approva il bilancio annuale od il rendiconto e l'eventuale relazione del Presidente;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- nomina il Revisore dei Conti, laddove necessario;
- fissa le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera

- sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- sulle modifiche del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- sul trasferimento della sede dell'associazione;

- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 16

Composizione, durata, funzionamento

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile, a discrezione dell'assemblea, fra 3 e 5, scelti fra i soci maggiorenni dell'associazione se persone fisiche o fra i legali rappresentanti dei soci se persone giuridiche.

I membri vengono nominati la prima volta dall'Atto Costitutivo. Successivamente i membri sono nominati dall'assemblea tra una rosa di candidati proposta dal consiglio direttivo. Ciascun socio o legale rappresentante di Soci che siano persone giuridiche può proporre la propria candidatura al consiglio direttivo per iscritto, senza con ciò vincolare il consiglio direttivo nella scelta della rosa dei candidati.

I membri del consiglio direttivo durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte per ogni anno solare su convocazione del Presidente mediante comunicazione (a titolo esemplificativo, mediante lettera, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) inviata a ciascun membro. Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi in Italia o all'estero. Le riunioni del consiglio direttivo possono altresì svolgersi mediante videoconferenza o consultazione scritta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio deve essere presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del consiglio decadano dall'incarico, il consiglio può provvedere alla loro sostituzione.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, i membri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'assemblea perché provveda alla nomina dei membri necessari.

Art. 17

Funzioni

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi dell'associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservate ad altri Organi. In particolare il consiglio:

- elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente;
- propone una rosa di candidati per le nomine dei membri da parte dell'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea, ossia definisce la politica ed i criteri della comunicazione e promozione dell'attività e delle finalità dell'associazione, della raccolta di fondi e della loro destinazione, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
- tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali e con gli enti, associazioni ed istituzioni con i quali l'associazione collabora o

- intende collaborare;
- elabora gli eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
 - convoca l'assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto;
 - stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea;
 - stabilisce la quota associativa minima nonché l'entità di eventuali contributi;
 - procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
 - accetta e destina donazioni, lasciti, eredità ed altri avanzi di gestione;
 - delibera sugli acquisti e vendite di immobili e valori mobiliari;
 - redige il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea.

Capo III – Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 18

Nomina, durata, funzioni

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, i quali sono anche, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente di K'D.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per un quinquennio, salva cessazione della carica di membro del consiglio direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza, anche in giudizio e di fronte ai terzi, dell'associazione.

Il Presidente:

- presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vicepresidente.

Capo IV – Il Revisore dei Conti

Art. 19

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è una persona fisica o una società iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Laddove necessario o richiesto dalla legge, il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea, la quale ne determina anche il compenso. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

Il Revisore dei Conti provvede al controllo della regolare tenuta della contabilità secondo le norme previste dal Codice Civile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Titolo V – Le risorse economiche

Art. 20

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura definita;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o eventi vari di fundraising;
- da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25 maggio 1995;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- dalla gestione delle riserve finanziarie non immediatamente necessarie al perseguimento delle finalità statutarie, anche mediante investimenti in valori mobiliari;
- da proventi derivanti dall'amministrazione di beni immobili e mobili;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo

giuridico e fiscale dell'associazione.

Art. 21

Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di essa. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi statutariamente previsti, con esplicito divieto di distribuzione a soci o a terzi. Eventuali avanzi di gestione possono essere reinvestiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento ritenute opportune dal consiglio direttivo.

In ogni caso l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22

Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai soci e a coloro i quali a qualunque titolo operino per o nell'associazione.

Art. 23

Bilanci o Rendiconti economico finanziari

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio od il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o il rendiconto annuale devono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o del rendiconto

annuale.

A fronte di particolari esigenze, su delibera del consiglio direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il bilancio o il rendiconto annuale, possono essere prorogati di due mesi.

I bilanci o rendiconti, con relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 24

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si riveli insufficiente al perseguimento dei fini statutari. Nell'eventualità del verificarsi di una causa di scioglimento legale o statutaria, il consiglio direttivo propone all'assemblea lo scioglimento dell'associazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.